

Protocollo: 46882 / R.U.

Rif.:

Allegati:

CIRCOLARE n. 5/D

Roma, 6 maggio 2014

Alle Direzioni interregionali, regionali e interprovinciali

Loro sedi

agli Uffici delle Dogane

Loro sedi

e, per conoscenza:

alla Direzione centrale legislazione e procedure accise

Sede

alla Direzione centrale analisi merceologica e laboratori chimici

Sede

alla Direzione centrale tecnologie per l'innovazione

Sede

al Dipartimento delle Finanze

Roma

Al Comando generale della Guardia di Finanza

Roma

OGGETTO: Determinazione direttoriale prot.140839 del 4 dicembre 2013, concernente l'assetto del deposito fiscale e le modalità di accertamento, contabilizzazione e controllo della produzione per i microbirrifici.

Istruzioni operative.

A seguito delle modifiche apportate all'art. 35 del TUA dall'art. 2, comma 11, del decreto legge n.16 del 2 marzo 2012, convertito con modificazioni dalla legge n. 44 del 2012, per le fabbriche di birra con produzione annua non superiore ai 10.000 ettolitri (di seguito nominate *microbirrifici*) è stato introdotto un regime

semplificato di accertamento del prodotto finito che, nella piena tutela dell'imposta, mira a ridurre le incombenze fiscali a carico degli operatori del settore, è generalmente applicabile alle diverse tipologie di impianto che i microbirrifici presentano e, infine, consente il condizionamento del prodotto finito, ad imposta assolta, nella stessa fabbrica di produzione.

Atteso il valore modesto del carico di imposta annualmente generato presso un microbirrificio, le predette semplificazioni hanno, altresì, lo scopo di minimizzare l'attività degli Uffici delle dogane presso i predetti impianti, prevedendo che il riscontro dell'accertamento, lasciato alla cura ed alla responsabilità del depositario autorizzato, sia effettuato, in via eventuale e successiva, sulla base di appositi misuratori posti in opera nell'impianto e controllati, per quanto di competenza, dall'Amministrazione finanziaria.

Ciò premesso, il 5 dicembre 2013 è stata pubblicata sul sito internet dell'Agenzia la determinazione direttoriale prot.140839 del 4 dicembre 2013, con la quale, in applicazione dell'art. 2, comma 12 del suddetto D. l. n.16 del 2012 sono stati definiti l'assetto del deposito fiscale e le modalità di accertamento, contabilizzazione e controllo della produzione per i microbirrifici.

Tale provvedimento, il cui effetto decorre dal 3 febbraio 2014 consta di nove articoli in relazione ai quali si forniscono i seguenti chiarimenti.

Articolo 1 - Definizione e denuncia di attivazione di un microbirrificio

In ottemperanza alle disposizioni generali di cui all'art.1 del D.M. n. 153 del 2001, il soggetto che intende attivare un microbirrificio, presenta almeno novanta giorni prima dell'inizio della propria attività, apposita istanza contenente le indicazioni di cui ai commi 1 e 2 del predetto art.1, qualora compatibili con le prescrizioni della direttoriale stessa.

In particolare, ai sensi dell'art. 1 comma 3 della determinazione, il richiedente specifica se intende procedere alla determinazione indiretta della birra prodotta tramite un misuratore dedicato della fonte energetica primaria impiegata per la fabbricazione (nel seguito, *misuratore energetico*), ovvero per mezzo di un misuratore del mosto. Infatti, il sistema di accertamento tributario definito nella direttoriale è basato sulla determinazione indiretta, della quantità di birra prodotta a partire dalle letture di uno dei due predetti tipi di misuratore.

Ricevuta l'istanza, l'Ufficio delle dogane valuta preliminarmente, in base agli schemi impiantistici forniti, se sussistano fondati motivi ostativi all'accoglimento dell'opzione formulata dal richiedente e, in tale evenienza, fornisce prescrizioni supplementari per il superamento delle criticità riscontrate.

Ai sensi del comma 4, lettera a), lo strumento di misura impiegato nella determinazione della birra è sottoposto a verifica metrologica in conformità delle disposizioni a tal fine applicabili alla tipologia di strumento effettivamente installato. Pertanto, qualora sia utilizzato:

- un misuratore del gas, la verifica è condotta secondo le disposizioni di cui al Decreto del Ministero dello Sviluppo economico n.75 del 16 aprile 2012;
- un misuratore del mosto, si applicano le disposizioni del Decreto del Ministero dello Sviluppo economico n.32 del 18 gennaio 2011;
- un misuratore elettrico, trovano applicazione le disposizioni di cui alla circolare n. 17/D del 23 maggio 2011, con verifiche effettuate dai soggetti autorizzati dall'Agenzia di cui all'elenco della circolare n. 7/D del 6 maggio 2013, secondo le procedure del documento tecnico ACCREDIA DT-01-DT del 21 marzo 2012 e successive integrazioni e modifiche.

Nel caso di misuratori di fluidi, le predette verifiche possono essere condotte anche tramite appositi strumenti campione (i cosiddetti *master meter*), posti in serie allo strumento da verificare, muniti di certificato di taratura ACCREDIA e, fatti salvi casi di comprovata antieconomicità della verifica, con precisione almeno 1/3 superiore a quella dello strumento utilizzato per i fini fiscali.

L'Ufficio, nell'effettuare l'esame dell'istanza, ha facoltà di richiedere ogni altra documentazione ritenuta utile ai fini della completa descrizione dell'impianto e del suo funzionamento dal punto di vista tecnico-fiscale.

Per quanto concerne il comma 4, lettera c), si precisa che, nella ricetta, i componenti minori (luppolo, lieviti, aromatizzanti, ecc.) devono essere oggetto solo di indicazione qualitativa, mentre sono quantificati i cereali (frumento, malto, orzo, ecc.) e l'acqua impiegati, con riferimento ad una cotta "standard", della quale sarà specificato il relativo volume, solitamente corrispondente alla capacità utile del tino di cottura.

L'elenco dei tipi di birra da rendere disponibile per l'Amministrazione finanziaria è funzionale alla determinazione della produzione di cui all'art.5, comma 3 della direttoriale (vale a dire, la determinazione effettuata tramite un contatore

energetico). Il dettaglio dell'elenco è, pertanto, definito dall'Ufficio in base alle esigenze di controllo dell'accertamento, acquisendo le necessarie informazioni dal depositario (quali, ad esempio, il tempo medio di realizzazione della ricetta, l'andamento nel tempo delle temperature raggiunte dal mosto nel corso della fabbricazione, ecc.), in funzione dei coefficienti di resa che, poi, saranno effettivamente impiegati per i fini tributari. Da ciò consegue che, laddove l'accertamento è condotto con misuratore del mosto, il predetto elenco può essere conseguentemente semplificato.

Il comma 5, ribadisce, infine, che le comunicazioni di variazione dei dati denunciati sono, come di consueto, effettuate dal depositario preventivamente alla modifica. Tali modifiche sono comunicate tramite PEC e non richiedono approvazione esplicita dell'Ufficio, fatti salvi i casi di modifiche impiantistiche che impattano sull'accertamento tributario, alle quali, di norma, consegue un apposito sopralluogo da parte dell'UD. Il depositario, a riprova della ricezione della comunicazione da parte dell'Amministrazione finanziaria, conserva in formato elettronico la segnalazione dell'avvenuta consegna del messaggio che ha valore di notifica a tutti gli effetti di legge.

Resta, in ogni caso, salva la facoltà dell'Amministrazione finanziaria di verificare, in qualsiasi momento, la corrispondenza di quanto denunciato con il reale stato dei fatti.

Articolo 2 – Assetto del deposito fiscale e del deposito di birra ad imposta assoluta

Al fine di conseguire il massimo snellimento dei vincoli fiscali per gli operatori del settore, considerato che l'art. 2, comma 11 del citato D.l. n.16 del 2012 ha previsto che l'accertamento del prodotto sia effettuato a monte del condizionamento, il deposito fiscale è limitato ai reparti in cui sono ubicati gli apparati per la produzione del mosto ed i misuratori utilizzati per la determinazione indiretta della birra prodotta.

Conseguentemente, la separazione tra impianto di condizionamento ed il magazzino della birra condizionata dal deposito fiscale, di cui al comma 3, non deve essere necessariamente in muratura ma può essere garantita anche da apposite segnaletiche di demarcazione, anche indicate sul pavimento del microbirrificio, e riportate nelle planimetrie di impianto agli atti dell'Ufficio. Ovviamente, non è

consentita la movimentazione delle confezioni di birra dal reparto di condizionamento al magazzino attraverso il sistema viario pubblico.

Resta ferma la necessità di identificare, durante la verifica di primo impianto o suppletiva, i serbatoi del mosto e della birra sfusa, pur essendo quest'ultima detenuta ad imposta assoluta, ai sensi del comma 4, ed il relativo magazzino non sottoposto a denuncia di esercizio.

Il comma 5 ribadisce il vincolo normativo che impedisce ai microbirrifici di ricevere e di confezionare birra prodotta da altri stabilimenti.

Il comma 6, invece, conferma che i microbirrifici non possono effettuare estrazioni di birra sfusa ma solo di birra confezionata prodotta esclusivamente al proprio interno.

Resta, pertanto, inteso che nei microbirrifici sprovvisti di impianto di condizionamento, la birra è destinata esclusivamente al rifornimento di un attiguo locale di mescita e di minuta vendita.

Si rammenta, infine, che, per l'effettuazione delle operazioni di confezionamento il titolare del microbirrificio, è tenuto, tra l'altro, al rispetto delle norme sull'etichettatura di cui al D.lgs. n. 109 del 1992 e successive integrazioni e modifiche.

Articolo 3 - Misuratori installati nel microbirrificio

La determinazione della birra prodotta è effettuata, per via indiretta, tramite un misuratore dedicato della fonte energetica primaria destinato esclusivamente alle operazioni di riscaldamento necessarie per l'effettuazione delle cotte, ovvero tramite un misuratore del mosto.

Qualora la fonte energetica primaria sia l'energia elettrica che alimenta, quindi, una caldaia a resistenza, il misuratore energetico è asservito esclusivamente al circuito di riscaldamento. Qualora, invece, la fonte energetica primaria sia un fluido (gas naturale, olio minerale, gpl), il misuratore energetico è posto in opera sulla linea esclusivamente dedicata all'adduzione del fluido al bruciatore della caldaia medesima.

Il misuratore del mosto è posto in opera secondo le indicazioni di cui al comma 2.

Solo il misuratore utilizzato per i fini tributari, sia esso quello energetico o quello del mosto, è sottoposto al controllo della taratura, secondo le indicazioni che sono state fornite all'articolo 1.

Resta ferma la tolleranza del 2% di cui all'art.35, comma 6, lettera c del D.lgs. n. 504 del 1995, la quale costituisce parametro di riferimento nella scelta della classe di precisione degli strumenti impiegati nella determinazione della birra prodotta, anche al fine di consentire il controllo della taratura indicato nel precedente commento all'articolo 1.

I misuratori fiscali di nuova installazione sono conformi alla direttiva MID. Di conseguenza, rispondono ai requisiti essenziali di cui all'allegato 1 del D.lgs. n. 22 del 2007 (esplicitati, con riferimento ai misuratori elettrici nella predetta circolare 17/D del 2011), nonché alle caratteristiche di cui agli allegati specifici al predetto decreto legislativo riferiti al tipo di misuratore effettivamente impiegato. Al riguardo, l'Ufficio acquisisce agli atti della pratica riguardante il deposito, la relativa approvazione del tipo da parte di un organismo notificato riconosciuto ai sensi del predetto D.lgs. 22/07.

Nel caso di impiego di misuratori di prodotti energetici fluidi, la lettura è indicata direttamente nell'unità fiscalmente rilevante. In caso di installazione di contatori non compensati, l'UD può prescrivere l'installazione sulla linea di adduzione di un manometro e di un termometro.

Nel corso della verifica di primo impianto, l'Ufficio riscontra che il montaggio del misuratore sia avvenuto conformemente alle indicazioni fornite nella scheda tecnica del costruttore/fornitore dell'apparecchio.

Nel caso di utilizzo del contatore del mosto, l'Ufficio adotta i necessari provvedimenti affinché, tenuto conto dell'assetto impiantistico, il mosto stesso non possa pervenire alla cantina di fermentazione senza essere stato preventivamente misurato.

E' fatto salvo l'utilizzo dei misuratori posti in opera presso i microbirrifici già attivi alla data di entrata in vigore della determinazione direttoriale.

In caso di guasto ai misuratori utilizzati nell'accertamento fiscale, il depositario sospende la produzione e fornisce immediata comunicazione, tramite PEC, all'Ufficio delle dogane, fornendo le informazioni necessarie per identificare il problema riscontrato nonché la lettura del misuratore al momento del guasto. Il depositario si attiva altresì per far riparare o sostituire il misuratore.

In tale evenienza, l'Ufficio esegue i riscontri del caso, anche tramite apposita verifica suppletiva sull'impianto, individuando modalità alternative per la determinazione dell'imposta dovuta relativamente alla birra fabbricata nelle more della riparazione del misuratore, adottando soluzioni che garantiscano la piena tutela degli interessi erariali, da applicarsi esclusivamente nelle more che il depositario provveda al ripristino del misuratore.

L'avvenuta riparazione del misuratore è tempestivamente comunicata dal depositario all'Ufficio delle dogane. In tale evenienza, lo stesso trasmette all'Ufficio copia del certificato di avvenuta ritaratura dello strumento da parte di un laboratorio metrico autorizzato ovvero, nel caso di contatori elettrici, da parte del soggetto allo scopo riconosciuto idoneo ai sensi della circolare n. 7/D del 6 maggio 2013 dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli.

La rottura dei suggelli fiscali apposti sull'impianto è, parimenti tempestivamente comunicata, via PEC, dal depositario autorizzato all'Ufficio, per i successivi adempimenti di competenza. Gli interventi per la riapplicazione dei suggelli, qualora non legati a mansioni istituzionali, sono a carico privato del depositario.

Articolo 4 - Rilascio della licenza di esercizio

Anteriormente alla verifica dell'impianto, l'Ufficio delle dogane riscontra, ai sensi dell'art.28, comma 5 del TUA, che il richiedente non sia stato condannato per fabbricazione clandestina o per evasione dell'accisa sull'alcole e sulle bevande alcoliche. A tal fine, l'Ufficio delle dogane effettua il controllo sistematico delle dichiarazioni di atto notorio eventualmente rese, congiuntamente all'istanza di cui all'articolo 1, dal legale rappresentante in sostituzione dei certificati del casellario giudiziale e dei carichi pendenti in materia fiscale nel settore delle accise.

La licenza è rilasciata esclusivamente a seguito dell'esito positivo della verifica tecnica sull'impianto da parte dell'Ufficio delle Dogane competente. In particolare, constatata la completezza dell'istanza di cui all'articolo 1, l'Ufficio effettua un sopralluogo sull'impianto, al fine di verificare il rispetto dei requisiti di cui agli articoli 2 e 3, nonché la conformità tra quanto denunciato e lo stato reale dei fatti.

Durante la verifica tecnica, l'Ufficio esegue apposite marce controllate, tramite gli strumenti di misura installati nel deposito, al fine di controllare, in caso di impiego di un misuratore energetico, i coefficienti di resa dichiarati, per ciascun tipo di birra, dal depositario e di determinare, in caso di impiego del misuratore del mosto,

l'avanzamento dello stesso per effetto della quantità di acqua di sanificazione in media impiegata per ogni lavaggio delle caldaie. Specifiche previsioni in tal senso sono contenute nell'articolo 5, commi 3 e 5 della determinazione direttoriale. Nel verbale di verifica sono riportati, a seconda del tipo di contatore installato, i valori dei coefficienti di resa ovvero della quantità media di acqua di lavaggio, con il conseguente intervallo di oscillazione riscontrato.

Laddove antieconomiche rispetto all'imposta annua da tutelare, le predette prove possono essere sostituite con altri riscontri, anche su base documentale.

Resta ferma la facoltà dell'Ufficio di effettuare gli ulteriori riscontri ritenuti opportuni per la completa definizione dell'assetto tecnico – fiscale dell'impianto, nonché di impartire le relative prescrizioni al depositario.

La cauzione è determinata, ai sensi dell'art.28, comma 2, lettera c) del TUA, nella misura del 10% dell'imposta gravante sulla quantità massima di birra che può essere prodotta in un mese, calcolata in base alla potenzialità delle caldaie ed alla capacità dei tini di fermentazione, considerando un grado Plato pari al massimo dichiarato nella denuncia prevista all'art.1, comma 4, lettera c, della determinazione direttoriale.

Articolo 5 - Determinazione della produzione

L'accertamento di produzione è condotto in autonomia e sotto la propria responsabilità dal depositario, il quale, tuttavia, è tenuto a presentare, ai sensi del comma 1, apposita comunicazione preventiva di lavorazione, con l'indicazione di:

- numerazione progressiva annua;
- data in cui sarà effettuata ciascuna cotta;
- tipologia di birra prodotta;
- tini di fermentazione in cui avverrà la maturazione del prodotto;
- il volume di mosto che si presume produrre;
- la lettura del contatore fiscale al momento della comunicazione.

Ai sensi del comma 2, la comunicazione è effettuata, esclusivamente tramite PEC, all'UD competente. Ai fini dell'avvenuta ricezione da parte dell'Amministrazione finanziaria fa fede la relativa nota di avvenuta consegna rilasciata

automaticamente. Con analoga modalità sono effettuate eventuali comunicazioni integrative o di rettifica. Sulla base di tali comunicazioni, l'Ufficio valuta l'opportunità di pianificare l'eventuale esecuzione di verifiche sul posto, in applicazione del comma 9, per riscontrare la regolarità delle operazioni poste in essere dal depositario.

In caso di impiego del contatore energetico, ai sensi del comma 4, per ciascuna cotta, il depositario contabilizza, in formato cartaceo o, preferibilmente, in formato elettronico:

- la data di effettuazione;
- gli estremi della comunicazione preventiva;
- la lettura iniziale e finale del contatore;
- il tipo di birra prodotto;
- il relativo coefficiente di resa riconosciuto dall'Amministrazione finanziaria;
- il grado Plato dichiarato;
- la conseguente liquidazione di imposta, tenendo conto delle aliquote vigenti.

Viceversa, in caso di impiego del contatore del mosto, ai sensi del comma 5, per ciascuna cotta, il depositario contabilizza, in formato elettronico:

- la data di effettuazione;
- gli estremi della comunicazione preventiva;
- la lettura iniziale e finale del contatore;
- il tipo di birra prodotto;
- il grado Plato dichiarato;
- la conseguente liquidazione di imposta, tenendo conto delle aliquote vigenti.

Inoltre, sempre per quest'ultimo caso, nelle contabilità del depositario è anche riportata, per ogni ciclo di sanificazione delle caldaie, successivo alla cotta, la data di effettuazione e la lettura iniziale e finale del contatore del mosto, a seguito del passaggio dell'acqua di lavaggio.

I riscontri eventuali e successivi del grado Plato dichiarato sono effettuati dall'Amministrazione finanziaria secondo il metodo indicato nel D.M. del Ministero della Salute 21 settembre 1970.

Il campione si intende conforme a quanto dichiarato qualora il grado Plato, determinato sul prodotto finito, non sia superiore di oltre 5 decimi rispetto al valore denunciato.

Il depositario autorizzato può effettuare in autonomia la determinazione del grado Plato effettivo e, qualora riscontri un superamento di oltre 5 decimi del valore dichiarato fornisce apposita comunicazione all'UD competente ed effettua, nelle proprie contabilità, la conseguente liquidazione dell'imposta. Analoga comunicazione è resa, ai sensi del comma 8, qualora il volume del mosto ottenuto superi di oltre il 10% il valore preventivamente comunicato.

Articolo 6 - Accertamento, liquidazione e pagamento dell'imposta

L'imposta è liquidata in base ai dati di accertamento giornalieri come descritti nel precedente commento all'articolo 5. Ai sensi del comma 2, sulla base delle liquidazioni effettuate per ogni giornata di produzione, l'imposta è pagata dal depositario alle scadenze previste dall'art.3, comma 4 del TUA.

Articolo 7 - Adempimenti contabili

Ai sensi dei commi 1 e 2, il depositario tiene, in formato cartaceo o, preferibilmente, in formato elettronico, apposita contabilità contenente i dati giornalieri di accertamento e di liquidazione come specificati relativamente agli articoli 5 e 6, a seconda del tipo di misuratore fiscale impiegato.

Nei giorni in cui non è effettuata produzione di birra, il depositario non effettua registrazioni, fatte salve quelle dell'eventuale avanzamento del contatore del mosto per il passaggio di acqua di lavaggio che non comporta, ovviamente, liquidazione dell'imposta.

Il pagamento è effettuato alle previste scadenze. Copia dei titoli di pagamento è posta a corredo della contabilità ed esibita a richiesta dell'Amministrazione finanziaria.

Il depositario conserva, altresì, le comunicazioni preventive di lavorazione e quelle relative ad eventuali integrazioni che il depositario ha effettuato verso l'UD competente in applicazione delle disposizioni della determinazione direttoriale.

Sono conservate con le modalità previste per l'imposta sul valore aggiunto, le fatture di acquisto delle materie prime, le fatture di cessione della birra confezionata, nonché i relativi documenti di trasporto recanti l'indicazione delle quantità trasferite.

Al riguardo, si precisa che, pur essendo la birra condizionata detenuta presso il microbirrificio ad imposta assolta, per la stessa non si è ancora concretizzata la prima immissione in commercio. Pertanto, l'estrazione della birra condizionata dal magazzino di custodia è effettuata con la scorta della BAM (bolla di accompagnamento merci). Si applicano, per le successive fasi della distribuzione, le disposizioni della circolare 4/D del 15 aprile 2014 dell'Agenzia delle Dogane.

I dati di contabilità sono conservati all'interno del microbirrificio, sono stampati ad ogni richiesta dell'Amministrazione finanziaria e, comunque, al termine di ogni esercizio finanziario.

I registri del microbirrificio e la relativa documentazione allegata, sono conservati dal depositario per i cinque anni successivi alla chiusura dell'esercizio finanziario cui si riferiscono.

Tenendo conto dell'assetto semplificato definito nella direttoriale, in applicazione delle disposizioni dell'art.7, comma 4 del D.M. n. 153 del 2001, il depositario autorizzato redige, al termine dell'esercizio finanziario, il bilancio annuo di materia e di energia dell'impianto evidenziando, in particolare:

- la quantità di ciascun tipo di cereale (malto, orzo, frumento, ecc.) acquistato nell'anno e la relativa giacenza al termine dell'esercizio finanziario;
- la lettura iniziale e finale del contatore fiscale;
- il numero di cotte effettuate distinte per tipo di birra prodotta così come identificato ai sensi dell'articolo 1;
- in caso di utilizzo di contatore energetico, per ciascun tipo di birra, indicazione del coefficiente di resa effettivamente riscontrato;
- in caso di utilizzo del contatore del mosto, l'avanzamento dello stesso dovuto all'acqua di lavaggio;

- la quantità di birra prodotta;
- la quantità di birra condizionata ceduta nel periodo;
- la giacenza di birra condizionata in magazzino al termine dell'esercizio finanziario.

I predetti bilanci sono allegati alla contabilità del deposito ed esibiti a richiesta dell'Amministrazione finanziaria.

Ai fini dell'obbligo di trasmissione telematica dei dati di contabilità, che, per i microbirrifici sarà effettivo dal 1° gennaio 2015 (si veda il successivo articolo 8, comma 3), il depositario autorizzato invia, giornalmente, i dati di contabilità sopra specificati nel commento all'articolo 5, in dipendenza del tipo di contatore utilizzato per la determinazione della birra. Inoltre, invia, con le modalità previste per i depositari autorizzati operanti nel settore dell'alcole e delle bevande alcoliche, il prospetto dei pagamenti effettuati.

Articolo 8 - Disposizioni finali

Con il comma 1 è fissato a due anni dall'entrata in vigore della determinazione direttoriale il termine per i microbirrifici già in esercizio per adeguarsi alla nuova disciplina, ferma restando la possibilità per il depositario di richiedere, sin da subito, l'applicazione della determinazione al proprio impianto.

Nel comma 2 è precisato che il regime amministrativo ordinario previsto per le fabbriche di birra con potenzialità pari o superiore a 10.000 ettolitri anno è applicato, qualora richiesto dal depositario, anche ad un impianto che per potenzialità produttiva è un microbirrificio.

Infine, nel comma 3 è previsto che l'obbligo di trasmissione telematica dei dati delle contabilità per i microbirrifici è procrastinato al 1° gennaio 2015.

Articolo 9 – Entrata in vigore

La determinazione direttoriale pubblicata sul sito internet dell'Agenzia il giorno 5 dicembre 2013 è entrata in vigore il giorno 3 febbraio 2014.

Si pregano codeste Direzioni di vigilare sulla puntuale applicazione delle presenti disposizioni, non mancando di segnalare alla scrivente eventuali criticità che dovessero emergere nella pratica applicazione delle stesse.

Il Direttore Centrale
Giovanni Bocchi

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell'art.3, comma 2 del D.lgs. 39/93